

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1859-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PIOLA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1961

---

Comunicata alla Presidenza il 3 aprile 1962

---

Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare  
progressiva sul reddito complessivo

---

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Ritengo opportuno, prima di addentrarmi nell'esame del contenuto del disegno di legge, fare un quadro retrospettivo della legislazione in materia di imposta complementare, a che si abbiano presenti tutti quegli elementi che

l'evolversi della legislazione può offrire per un giudizio sulla proposta governativa.

Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, (*Gazzetta ufficiale* 26 gennaio 1924, n. 22) istituì, con effetto dal 1° gennaio 1925, la imposta complementare, che venne applicata con la seguente progressione di aliquote:

redditi di lire	3.000	aliquota	1,00 %
» » »	5.000	»	1,22 %
» » »	10.000	»	1,61 %
» » »	20.000	»	2,12 %
» » »	50.000	»	3,05 %
» » »	100.000	»	4,01 %
» » »	200.000	»	5,28 %
» » »	500.000	»	7,00 %
» » »	1.000.000 e oltre	aliquota	10,00 %

Le aliquote applicabili ai redditi intermedi furono sviluppate nella tabella annessa al regio decreto 29 febbraio 1925, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1925, n. 51.

Il minimo imponibile venne fissato in lire 6.000 e fu concessa la detrazione di un ventesimo del reddito per ciascun componente della famiglia a carico, con un massimo di lire 3.000 a persona.

Con la legge 25 giugno 1940, n. 800 (*Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1940, n. 164) fu istituita un'addizionale straordinaria all'imposta complementare da applicarsi con le seguenti aliquote a decorrere dal 1° luglio 1940:

25 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da lire 10.000 a lire 30.000;

50 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da lire 30.000,01 a lire 174.000;

75 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da lire 174.000,01 a lire 485.000;

100 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi superiori a lire 485.000.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1944, supplemento al n. 98), la scala delle aliquote venne notevolmente modificata, secondo la nuova tabella allegata al decreto stesso, dalla quale si desume la nuova progressione:

aliquota del	2 %	sui redditi di lire	12.000
aliquota del	5 %	sui redditi di lire	72.000
aliquota del	10 %	sui redditi di lire	200.000
aliquota del	25 %	sui redditi di lire	1.000.000
aliquota del	50 %	sui redditi di lire	6.540.000
aliquota del	60 %	sui redditi di lire	14.220.000
aliquota del	70 %	sui redditi di lire	34.880.000
aliquota del	75 %	sui redditi di lire	60.000.000 ed oltre

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il minimo imponibile venne fissato in lire 12.000 annue, al netto delle detrazioni per carichi di famiglia, ammesse nella misura massima di lire 6.000 a persona.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 87 (*Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1946, supplemento al n. 207) fu elevato il minimo imponibile a lire 60.000 e le detrazioni per carichi di famiglia fu-

rono fissate nell'importo massimo di lire 10.000 per persona a carico. Le aliquote dell'imposta subirono delle variazioni per i redditi fino a 10.000.000, restando immutate per i redditi superiori. La nuova progressione fu sviluppata nella tabella annessa al decreto, dalla quale si rilevano i seguenti dati:

aliquota del 2 % sui redditi di lire	60.000
aliquota del 5 % sui redditi di lire	245.000
aliquota del 10 % sui redditi di lire	710.000
aliquota del 25 % sui redditi di lire	2.920.000
aliquota del 50 % sui redditi di lire	8.490.000
aliquota del 60 % sui redditi di lire	14.220.000
aliquota del 70 % sui redditi di lire	34.880.000
aliquota del 75 % sui redditi di lire	60.000.000 ed oltre

A decorrere dal 1° gennaio 1950 fu concessa, con la legge 11 gennaio 1951, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1951, supplemento al n. 25), una franchigia di lire 240.000 sul reddito complessivo e venne riconosciuta una detrazione — in misura fissa — di lire

50.000 per ogni componente della famiglia a carico, compresa la moglie. Le aliquote furono variate secondo una nuova scala di progressione, quale risulta dall'articolo 17 della legge stessa:

redditi di lire	240.000	aliquota	2,00 %
» » »	500.000	»	2,50 %
» » »	1.000.000	»	3,17 %
» » »	2.000.000	»	4,12 %
» » »	3.000.000	»	4,85 %
» » »	4.000.000	»	5,46 %
» » »	5.000.000	»	6 %
» » »	6.000.000	»	6,49 %
» » »	7.000.000	»	6,93 %
» » »	8.000.000	»	7,35 %
» » »	9.000.000	»	7,74 %
» » »	10.000.000	»	8,11 %
» » »	20.000.000	»	11,08 %
» » »	30.000.000	»	13,34 %
» » »	40.000.000	»	15,25 %
» » »	50.000.000	»	16,92 %
» » »	70.000.000	»	19,81 %

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

redditi di lire	90.000.000	aliquota	22,29%
» » »	100.000.000	»	23,43 %
» » »	150.000.000	»	28,37 %
» » »	200.000.000	»	32,49 %
» » »	250.000.000	»	36,10 %
» » »	300.000.000	»	39,34 %
» » »	400.000.000	»	45,04 %
» » »	500.000.000	»	50 %
ed oltre			

Le aliquote applicabili ai redditi intermedi furono sviluppate nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1951, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1951, supplemento al n. 40).

Con la legge 21 maggio 1952, n. 477 (*Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1952, n. 120), ferma restando la franchigia di lire 240.000, venne fissato un minimo imponibile di lire 480.000, elevato a lire 540.000 con la legge 5 gennaio 1956, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 1956, n. 6) e, da ultimo, a lire 720.000 con la legge 28 maggio 1959, n. 361 (*Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1959, n. 141).

È inoltre utile avere presente il gettito dell'imposta complementare per esercizi finanziari da quello del 1945-46 a quello 1960-1961. Essi sono stati desunti dai rendiconti generali compilati dalla Ragioneria generale dello Stato.

Esercizio finanziario	GETTITO (dati in milioni)	Variazione percentuale in più o in meno rispetto all'esercizio precedente
1945-46	2.207	—
1946-47	5.079	+ 130,13 %
1947-48	10.670	+ 110,08 %
1948-49	17.770	+ 66,54 %
1949-50	26.560	+ 49,46 %
1950-51	23.689	— 11,80 %
1951-52	36.652	+ 54,72 %
1952-53	25.911	— 29,30 %
1953-54	29.616	+ 14,30 %
1954-55	36.480	+ 23,18 %
1955-56	42.196	+ 15,67 %
1956-57	47.835	+ 13,36 %
1957-58	56.317	+ 17,73 %
1958-59	66.940	+ 18,86 %
1959-60	71.161	+ 6,30 %
1960-61	78.101	+ 9,75 %

Dalla ricostruzione storica e dall'elenco dei gettiti dal 1945 al 1961, si possono desumere i seguenti punti:

1) che di volta in volta il Parlamento ha aumentato il minimo imponibile, la franchigia e la detrazione per carichi di famiglia, onde rendere più sopportabile l'onere del tributo per i redditi minimi e quelli medi.

È una direttiva alla quale non si è mai venuti meno;

2) che dal 1° gennaio 1950 le aliquote di tassazione furono notevolmente ridotte, congegnandosi le tabelle in modo da arrivare al 50 per cento dei tributi per i redditi imponibili oltre 500 milioni, partendo da un 2 per cento su un'imponibile minimo di 240 mila lire;

3) che il gettito ha sempre avuto un incremento, salvo negli esercizi 1950-51 e 1952-53;

4) che nel decennio 1951-1961 esso è raddoppiato.

Il Governo ritiene che la tabella di progressione oggi in vigore non risponda se non parzialmente al principio costituzionale sancito dall'articolo 53 della nostra Carta, e che pertanto sia opportuno attuare una più sana progressività del tributo in relazione alla progressiva espansione del reddito individuale. A tale uopo il disegno di legge propone che — ferme le aliquote attuali fino all'imponibile di tre milioni — si articoli la progressione in altre 16 voci di imponibile, a partire da 4 milioni sino ad arrivare a 500 ed oltre.

Con la scala di aliquote attualmente in vigore, il rendimento dell'imposta è pari a

miliardi 63,5; con la scala delle nuove proposte aliquote, che lascia inalterate le aliquote fino all'imponibile di tre milioni, il rendimento del tributo si eleverebbe, secondo i chiarimenti degli uffici, a 84 miliardi, con un maggior gettito di 20 miliardi.

L'articolo 1 contiene la tabella con l'indicazione della formula matematica base e la delega al Ministro delle finanze a promuovere un decreto presidenziale recante le aliquote per i redditi intermedi.

L'articolo 2 dà al disegno di legge la retroattività al 1° gennaio 1962.

La Commissione, nel valutare le nuove aliquote proposte, ha ritenuto che le direttive fin qui seguite di tener particolarmente presente l'onerosità del carico tributario sui redditi piccoli e medi, debbano essere proseguite ed — accettando un emendamento formulato all'uopo dal relatore — propone che la nuova tabella, anzichè rimanere invariata rispetto a quella attuale solo fino ai redditi di lire 3.000.000, rimanga tale fino ai redditi di lire 5.000.000. La differenza di gettito, opportunamente calcolata (3 miliardi), non incide sulla necessaria copertura delle spese, alle quali il disegno di legge deve provvedere.

Per ciò che riguarda l'articolo 2, il relatore ha, come per il disegno di legge n. 1858, richiamato l'attenzione dei componenti della Commissione sulle conseguenze della mancata osservanza del principio della non re-

troattività delle leggi tributarie. La Commissione ha deciso di considerare di carattere particolarmente eccezionale l'adesione alla retroattività di cui all'articolo 2 e ha deliberato (1) di proporre l'approvazione dell'articolo stesso con l'affermazione di principio già formulata in occasione della discussione del disegno di legge 1858 e che qui per brevità si richiama.

Le altre osservazioni, di carattere generale, esposte in occasione della discussione del disegno di legge testè ricordato, sono state ripetute in questa sede. Anche per esse il relatore richiama la sua relazione al disegno di legge 1858, ponendo, comunque, in rilievo che ad alcuni Commissari è sembrato eccessivo aumentare contemporaneamente le aliquote dei tributi singoli e quelle dell'importo sul reddito complessivo. Si tratta di limiti di sopportabilità, che la Commissione raccomanda vivamente di non superare, anche se è giusto riconoscere che il punto di arrivo delle aliquote nell'importo complessivo va posto in relazione con l'aumento del reddito globale e col formarsi di redditi particolarmente consistenti, il che crea il dovere di un'accentuazione della progressività dell'imposta.

Per questo complesso di considerazioni la Commissione raccomanda al Senato l'approvazione dell'emanando disegno di legge.

PIOLA, *relatore*

(1) Il relatore si è astenuto.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

L'articolo 139 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

«L'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva, formulata in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento, al reddito imponibile di lire 3 milioni corrisponda l'aliquota del 4,85 per cento, ed al reddito imponibile di lire 500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento.

Le aliquote sono determinate in base alle formule:

a)  $y = 0,023025 \sqrt{x} - 0,0000472 x + 0,00874$   
per i redditi fino a lire 3.000.000;

$$b) y = 0,0485 + 0,6015 \sqrt{\frac{x-3}{497}}$$

per i redditi superiori a lire 3.000.000 (ove con x si indica il reddito imponibile in milioni di lire e con y l'aliquota unitaria) e presentano la seguente progressione:

Reddito imponibile	Aliquota percentuale
240.000	2,00
500.000	2,50
1.000.000	3,17
2.000.000	4,12
3.000.000	4,85
5.000.000	8,67
10.000.000	11,99
20.000.000	15,97
30.000.000	18,87
40.000.000	21,26
50.000.000	23,35
100.000.000	31,42
200.000.000	42,72
300.000.000	51,35
400.000.000	58,61
500.000.000 ed oltre	65,00

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

a)  $y = 0,023025 \sqrt{x} - 0,0000472 x + 0,00874$   
per i redditi fino a lire 5.000.000;

$$b) y = 0,06 + 0,02652 \sqrt{x-5}$$

per i redditi superiori a lire 5.000.000 (ove con x si indica il reddito imponibile in milioni di lire e con la y l'aliquota unitaria) e presentano la seguente progressione:

Reddito imponibile	Aliquota percentuale
240.000	2,00
500.000	2,50
1.000.000	3,17
2.000.000	4,12
3.000.000	4,85
5.000.000	6
10.000.000	11,93
20.000.000	16,27
30.000.000	19,26
40.000.000	21,69
50.000.000	23,79
100.000.000	31,85
200.000.000	43,03
300.000.000	51,55
400.000.000	58,71
500.000.000	65

L'importo dovuto a titolo d'imposta non può superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi dell'articolo precedente e la somma di lire 720.000.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi determinati secondo le formule indicate nel presente articolo e recante l'indicazione delle varie cifre di reddito arrotondato, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente ».

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1962. Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano già stati iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di ruoli speciali, il cui carico è ripartito in tre rate bimestrali uguali.

*Identico.*

La tabella attualmente allegata al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è soppressa e sostituita, ad ogni effetto, da quella di cui al precedente capoverso.

Art. 2.

*Identico.*